

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
97/C 266/01	ECU.....	1
97/C 266/02	Procedura d'informazione — Regolamentazioni tecniche (*)	2
	<i>II Atti preparatori</i>	
	Commissione	
97/C 266/03	Proposta di direttiva del Consiglio che modifica gli allegati A, D (capitolo I) ed F della direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina	4
97/C 266/04	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2201/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli	17
	<i>III Informazioni</i>	
	Commissione	
97/C 266/05	Programma economico e culturale UE-India — Invito a presentare proposte per progetti cofinanziati dalla Commissione europea (CE) nel settore delle università, dei mezzi di informazione e delle imprese — 1B/AMS/263	19

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU ⁽¹⁾

2 settembre 1997

(97/C 266/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	40,7153	Marco finlandese	5,93123
Corona danese	7,50755	Corona svedese	8,54959
Marco tedesco	1,97202	Sterlina inglese	0,677623
Dracma greca	310,057	Dollaro USA	1,08264
Peseta spagnola	166,239	Dollaro canadese	1,50021
Franco francese	6,63700	Yen giapponese	131,703
Sterlina irlandese	0,734241	Franco svizzero	1,62071
Lira italiana	1922,87	Corona norvegese	8,15443
Fiorino olandese	2,22157	Corona islandese	78,5346
Scellino austriaco	13,8783	Dollaro australiano	1,49165
Scudo portoghese	199,844	Dollaro neozelandese	1,71303
		Rand sudafricano	5,08948

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio fax a risposta automatica (ai n. 296 10 97 e n. 296 60 11) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Procedura d'informazione — Regolamentazioni tecniche

(97/C 266/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

- Direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8).
- Direttiva 88/182/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva 83/189/CEE (GU L 81 del 26. 3. 1988, pag. 75).
- Direttiva 94/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, recante seconda modifica sostanziale della direttiva 83/189/CEE (GU L 100 del 19. 4. 1994, pag. 30).

Notifiche di progetti nazionali di regolamentazioni tecniche ricevute dalla Commissione.

Riferimento (*)	Titolo	Scadenza della sospensione di tre mesi (2)
97/398/P	Decreto ministeriale che approva il regolamento sul controllo metrologico delle radiazioni ionizzanti	20. 10. 1997
97/407/NL	Regolamento 1987 relativo ai prodotti tecnici delle uova (BGEEE)	27. 10. 1997
97/408/NL	Progetto di decreto relativo allo smaltimento degli elettrodomestici e degli apparecchi radiotelevisivi	27. 10. 1997
97/409/NL	Decreto relativo ai prodotti disciplinati dalla legge sulle sostanze pericolose per l'ambiente	23. 10. 1997
97/410/B	Decreto ministeriale sul controllo obbligatorio delle irroratrici (allegato 1)	30. 10. 1997
97/411/NL	Progetto di regolamento di attuazione degli articoli 4, secondo comma, 6, primo comma e 9, primo comma della legge 1986 sulla garanzia (regolamento sulla garanzia)	30. 10. 1997
97/412/NL	Sezione di proposta di legge recante norme relative alle misure, ai pesi, alle attrezzature per la misurazione e la pesatura nonché agli strumenti di misurazione (legge sulla taratura)	30. 10. 1997
97/413/NL	Decreto del ... recante applicazione degli articoli 6, quinto comma, 7, terzo comma lettera b), 8, terzo comma, 9, primo comma, 11, 13, 16, secondo comma, 19, 20, terzo comma e 21, secondo comma della legge sulla taratura (decreto relativo ai contatori di chilowattora)	3. 11. 1997
97/414/NL	Decreto del ... recante norme di attuazione della sezione Va della legge relativa ai giochi di azzardo (decreto relativo agli apparecchi di ricreazione)	31. 10. 1997
97/415/NL	Decreto del ... recante definizione di un regolamento alle misure, ai pesi, alle attrezzature per la misurazione e la pesatura nonché agli strumenti di misurazione (regolamento sulla taratura)	3. 11. 1997
97/416/NL	Ulteriori norme relative agli apparecchi di ricreazione (regolamento relativo agli apparecchi di ricreazione)	31. 10. 1997
97/417/NL	Proposta di legge recante norme relative alla garanzia degli oggetti di platino, d'oro e d'argento (legge sulla garanzia)	30. 10. 1997
97/418/NL	Legge relativa ai giochi di azzardo, sezione Va (apparecchi per i giochi di azzardo)	31. 10. 1997
97/419/NL	Decreto relativo ai giochi di azzardo	31. 10. 1997

(*) Anno, numero di registrazione, Stato membro autore.

(2) Periodo nel corso del quale il progetto non può essere adottato.

(3) Senza scadenza, in quanto la Commissione ha accettato la motivazione di urgenza invocata dallo Stato membro autore del progetto.

(4) Senza scadenza, in quanto si tratta di specificazioni tecniche o di altri requisiti connessi con misure di carattere fiscale o finanziario, ai sensi dell'articolo 1, punto 9, secondo comma, terzo trattino della direttiva 83/189/CEE.

(5) Procedura di informazione chiusa.

La Commissione richiama l'attenzione sulla sentenza riguardante la «CIA Security», emessa il 30 aprile 1996 nella causa C-194/94, secondo la quale la Corte di giustizia ritiene che gli articoli 8 e 9 della direttiva 83/189/CEE debbano essere interpretati nel senso che i singoli possono farli valere dinanzi a un giudice nazionale, il quale deve rifiutare l'applicazione di una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla direttiva di cui sopra.

Detta sentenza conferma la comunicazione della Commissione del 1° ottobre 1986 (GU C 245 dell'1. 10. 1986, pag. 4).

L'inadempimento dell'obbligo di notifica comporta pertanto l'inapplicabilità delle regole tecniche in esame, di modo che queste ultime siano inopponibili ai singoli.

Per eventuali informazioni su tali notifiche rivolgersi ai servizi nazionali il cui elenco è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 324 del 30 ottobre 1996.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica gli allegati A, D (capitolo I) ed F della direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina

(97/C 266/03)

COM(97) 404 def. — 97/0209(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 25 luglio 1997)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/12/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), della citata direttiva, la Commissione è tenuta a presentare una proposta di modifica dell'allegato A, dell'allegato D, capitolo I, e dell'allegato F, della direttiva stessa,

considerando che lo stesso articolo stabilisce che il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su tali proposte prima del 1° gennaio 1998;

considerando che i recenti sviluppi di procedure amministrative veterinarie riguardanti la gestione degli allevamenti, il controllo degli spostamenti degli animali, l'identificazione degli animali e il trattamento delle informazioni collegate al controllo delle malattie esigono la modifica di alcuni allegati della direttiva stessa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati A, D (capitolo I) ed F della direttiva 64/432/CEE sono sostituiti dagli allegati della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre il 1° luglio 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

⁽²⁾ GU L 109 del 25. 4. 1997, pag. 1.

ALLEGATO A

I. Allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi

1. È considerato ufficialmente indenne da tubercolosi un allevamento bovino nel quale:

- a) nessun animale presenta sintomi clinici di tubercolosi;
- b) tutti gli animali di età superiore a sei settimane hanno reagito negativamente ad almeno due intradermotubercolinizzazioni ufficiali praticate secondo le disposizioni dell'allegato B, la prima sei mesi dopo l'eradicazione di qualsiasi eventuale infezione dall'allevamento e la seconda sei mesi più tardi; qualora l'allevamento sia stato creato solamente con animali provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi, la prima intradermotubercolinizzazione ha luogo almeno 60 giorni dopo la creazione dell'allevamento e la seconda non è richiesta;
- c) dopo l'esecuzione della prima prova di cui alla precedente lettera b), non è stato introdotto nell'allevamento alcun bovino di età superiore a sei settimane, salvo qualora abbia reagito negativamente ad una intradermotubercolinizzazione praticata e valutata secondo le disposizioni dell'allegato B ed eseguita nei 30 giorni precedenti o nei 30 giorni successivi alla data d'introduzione nell'allevamento; in quest'ultimo caso si procede ad isolare l'animale, o gli animali, dagli altri animali dell'allevamento fino a dimostrazione della negatività.

Questa prova non è richiesta negli Stati membri o nelle regioni di uno Stato membro in cui la percentuale degli allevamenti bovini infetti da tubercolosi è inferiore allo 0,2 % oppure quando l'animale proviene da un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi.

2. Un allevamento bovino mantiene la qualifica di allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi se:

- a) continuano ad essere rispettate le condizioni del punto 1, lettere a) e c);
- b) tutti gli animali introdotti nell'azienda provenienti dagli allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi;
- c) tutti gli animali dell'azienda, ad eccezione dei vitelli di meno di sei settimane d'età nati nell'azienda, sono sottoposti ad intradermotubercolinizzazioni di routine, praticate annualmente secondo le disposizioni dell'allegato B.

Se, in uno Stato membro o in una parte di Stato membro, tutti gli allevamenti bovini sono sottoposti alle operazioni ufficiali di lotta contro la tubercolosi, la Commissione può tuttavia modificare, secondo la procedura di cui all'articolo 17, la frequenza delle prove di routine secondo le seguenti modalità:

- qualora la percentuale di allevamenti bovini infetti da tubercolosi non risulti in media superiore all'1 % in occasione degli ultimi due controlli annuali, l'intervallo tra le tubercolinizzazioni di routine può essere portato a due anni,
- qualora la percentuale di allevamenti bovini infetti non risulti superiore in media allo 0,2 %, in occasione degli ultimi due controlli biennali, l'intervallo tra le tubercolinizzazioni di routine può essere portato a tre anni,
- qualora la percentuale di allevamenti bovini infetti non risulti in media superiore allo 0,1 %, in occasione degli ultimi due controlli triennali, l'intervallo tra le tubercolinizzazioni di routine può essere portato a quattro anni e/o l'età degli animali sottoposti a queste prove può essere portata a 24 mesi.

Sempre in base all'articolo 17, la Commissione può inoltre decidere di aumentare la frequenza delle tubercolinizzazioni di routine qualora cresca il livello di diffusione della malattia.

Se la percentuale media di allevamenti infetti non è superiore allo 0,1 % nel corso dei due più recenti periodi di controllo, lo Stato membro che dispone di un sistema di identificazione e registrazione dei bovini tale da consentire l'identificazione degli allevamenti di origine e di transito può rinunciare alle tubercolinizzazioni annuali degli allevamenti, purché:

- 1) prima di essere introdotti in un allevamento tutti i bovini siano stati sottoposti ad una intradermotubercolinizzazione che abbia dato risultato negativo;

- 2) tutti i bovini macellati siano oggetto di una ricerca delle lesioni provocate dalla tubercolosi e queste ultime siano sottoposte ad un esame batteriologico per evidenziare il bacillo della tubercolosi.

3. La qualifica di allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi è sospesa se:

- a) non sono soddisfatte le condizioni di cui al precedente punto 2;
- b) la reazione di un animale ad una tubercolizzazione di routine sia considerata positiva o venga diagnosticato un caso di tubercolosi nel corso dell'ispezione post mortem di routine.

In tali casi la qualifica di «ufficialmente indenne» dev'essere sospesa fintanto che tutti i rimanenti animali, di età superiore alle sei settimane, abbiano reagito negativamente ad almeno due intradermotubercolizzazioni ufficiali effettuate conformemente all'allegato B, la prima delle quali almeno due mesi dopo l'eliminazione dell'animale dall'allevamento e la seconda ad almeno 42 giorni di distanza. I locali e gli utensili debbono essere disinfettati.

Comunque, se un animale reagisce positivamente alla prova della tubercolina, o se all'abbattimento esso risulta affetto da lesioni sospette di carattere tubercolare, la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi dell'allevamento di origine è sospesa. Ogni animale che reagisca positivamente viene allontanato dall'allevamento ed abbattuto, procedendosi quindi ad appropriati esami post mortem e prove di laboratorio.

Se la presenza della tubercolosi è confermata, la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi dell'allevamento di origine resta sospesa fino a completamento delle procedure di cui alla precedente lettera b). Si procede a rintracciare e controllare qualsiasi allevamento che le competenti autorità ritengano necessario.

Se la presenza della tubercolosi non è confermata, la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi dell'allevamento di origine può essere ripristinata quando una prova su tutti gli animali sopra le sei settimane di età, effettuata non meno di 60 giorni dopo l'allontanamento dell'animale o degli animali reattivi, ha dato esito negativo;

- c) l'allevamento contiene animali aventi una qualifica indeterminata, secondo quanto specificato all'allegato B, punto 32. In tal caso la qualifica dell'allevamento rimarrà sospesa fino a quando non si sarà chiarita la situazione degli animali. Detti animali vengono separati dagli altri animali dell'allevamento fino a chiarimento della loro situazione.

4. Uno Stato membro o una parte di Stato membro possono essere dichiarati, in base alla procedura di cui all'articolo 17, ufficialmente indenni da tubercolosi qualora soddisfino le seguenti condizioni:

- a) la percentuale degli allevamenti bovini infetti non ha superato lo 0,01 % per sei anni consecutivi, e almeno il 99,9 % degli allevamenti è stato dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi durante un periodo di dieci anni;
- b) esiste un sistema di identificazione che consente di identificare gli allevamenti di origine e di transito per ciascun bovino;
- c) tutti i bovini macellati sono sottoposti ad un'ispezione post mortem effettuata da un veterinario ufficiale;
- d) mentre tali esami hanno luogo, la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi dell'allevamento di origine è sospesa. Tutti gli animali a reazione positiva, e tutti gli altri animali che a parere dell'autorità competente siano stati esposti alla possibilità di infezione vengono abbattuti. Se gli esami clinici o di laboratorio confermano la presenza della tubercolosi bovina, la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi di qualunque allevamento che possa essere stato esposto all'infezione è parimenti sospesa mentre l'autorità competente svolge le sue indagini.

5. Lo Stato membro o una parte dello Stato membro mantengono la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi se:

- a) continuano ad essere rispettate le condizioni del precedente punto 4, lettere a), b), c) e d);
- b) in presenza di un caso di tubercolosi confermato, viene ritirata la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi all'allevamento di origine e di transito;

- c) la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi degli allevamenti nei quali è stata confermata tale malattia è ritirata sin quando:
- tutti gli animali considerati infetti siano stati macellati,
 - siano stati disinfettati i locali e gli attrezzi di lavoro,
 - tutti i restanti bovini di età superiore alle sei settimane abbiano reagito negativamente ad almeno due intradermotubercolizzazioni ufficiali praticate secondo le disposizioni dell'allegato B, la prima almeno sei mesi dopo la rimozione degli animali infetti e la seconda a sei mesi di distanza.
6. Qualora sussista motivo di ritenere che, per quanto concerne la tubercolosi, vi siano cambiamenti significativi nella situazione di uno Stato membro o di una parte di Stato membro riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi la Commissione può decidere, in base alla procedura di cui all'articolo 17, di sospendere o di revocare tale qualifica e chiedere che vengano eseguite tubercolizzazioni di routine secondo quanto prevede il precedente punto 2, lettera c).

II. Allevamenti bovini indenni da brucellosi e ufficialmente indenni da brucellosi

Ai fini della presente parte II si intendono per «bovini» tutti gli animali della specie bovina, ad eccezione dei maschi castrati prima dei quattro mesi d'età.

1. Un allevamento bovino è ufficialmente indenne da brucellosi se:
 - a) non contiene bovini vaccinati contro la brucellosi, salvo qualora si tratti di femmine vaccinate almeno tre anni prima;
 - b) tutti i bovini sono immuni da sintomi clinici di brucellosi da almeno sei mesi;
 - c) tutti i bovini sopra i 12 mesi sono stati sottoposti, con esito negativo, ad una delle seguenti serie di prove, eseguite conformemente all'allegato C:
 - i) due sieroaagglutinazioni, praticate ad un intervallo superiore a tre mesi e inferiore a dodici mesi,
 - ii) tre prove dell'anello (ring test), effettuate a tre mesi di intervallo e seguite, non meno di sei settimane dopo, da una sieroaagglutinazione,
 - iii) due prove all'antigene di Brucella tamponato, ad un intervallo superiore a tre mesi ed inferiore a dodici mesi,
 - iv) due prove di microaagglutinazione, ad un intervallo superiore a tre mesi e inferiore a dodici mesi.
2. Un allevamento bovino mantiene la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi se:
 - a) viene effettuata annualmente, con esito negativo, una delle seguenti serie di prove, conformemente alle disposizioni dell'allegato C:
 - i) tre prove dell'anello, effettuate ad intervalli di almeno tre mesi,
 - ii) tre saggi Elisa sul latte, effettuati ad intervalli di almeno tre mesi,
 - iii) due prove dell'anello, effettuate ad un intervallo di almeno tre mesi e seguite, non meno di sei settimane dopo, da una delle prove sierologiche di cui al punto 13, lettera a),
 - iv) due saggi Elisa sul latte effettuati ad un intervallo di almeno tre mesi e seguiti, non meno di sei settimane dopo, da una delle prove sierologiche di cui al punto 13, lettera a),
 - v) due prove sierologiche, effettuate ad un intervallo non inferiore a tre mesi e non superiore a sei mesi.

Per uno Stato membro o per una parte di Stato membro non ufficialmente indenni da brucellosi, ma in cui tutti gli allevamenti bovini sono sottoposti ad operazioni ufficiali di lotta contro la brucellosi, la Commissione può tuttavia modificare, in base alla procedura di cui all'articolo 17, la frequenza delle prove di routine secondo le modalità seguenti:

- se la percentuale degli allevamenti infetti non supera l'1 %, può essere sufficiente effettuare annualmente due prove dell'anello o due saggi Elisa sul latte ad un intervallo di almeno tre mesi, oppure una prova sierologica;
 - se almeno il 99,8 % degli allevamenti bovini sono stati riconosciuti, per un periodo minimo di quattro anni, ufficialmente indenni da brucellosi, l'intervallo tra i controlli può essere portato a due anni ed i controlli debbono essere effettuati ricorrendo ad una delle prove sierologiche di cui al punto 13, lettera a);
- b) tutti i bovini che entrano nell'allevamento provengono da allevamenti riconosciuti come ufficialmente indenni da brucellosi e, nel caso di bovini sopra i 12 mesi, essi presentano un tasso brucellare inferiore a 30 UI agglutinanti per millilitro se sottoposti ad una sieroaagglutinazione praticata, secondo le disposizioni dell'allegato C, nei 30 giorni precedenti l'introduzione nell'allevamento.

La sieroaagglutinazione di cui alla lettera b) non è tuttavia richiesta negli Stati membri, o nelle regioni di Stati membri in cui la percentuale di allevamenti bovini infetti da brucellosi non supera, da almeno due anni, lo 0,2 % oppure qualora gli animali provengano da un allevamento bovino riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi all'interno dello stesso Stato membro o della stessa regione e non siano entrati in contatto, durante il trasporto, con bovini aventi una qualifica inferiore;

- c) in deroga alle precedenti lettera b), i bovini provenienti da un allevamento indenne da brucellosi possono essere introdotti in un allevamento ufficialmente indenne da brucellosi purché abbiano almeno 18 mesi di età e siano stati vaccinati contro la brucellosi da più di un anno.

Questi animali debbono presentare, nei 30 giorni precedenti all'introduzione, un tasso brucellare inferiore a 30 UI agglutinanti per millilitro ed una reazione negativa di fissazione del complemento, entrambe le prove effettuate secondo le disposizioni dell'allegato C.

Tuttavia, nel caso in cui, in base alle suddette disposizioni, un bovino proveniente da un allevamento indenne da brucellosi venga introdotto in un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi, quest'ultimo sarà considerato come indenne da brucellosi per i due anni successivi alla data d'introduzione dell'animale in questione.

3. La qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi di un allevamento è sospesa o ritirata se;

- a) non sono rispettate le condizioni di cui ai punti 1 e 2, oppure
- b) si sospetta, in base a prove di laboratorio o per motivi clinici, che uno o più animali siano malati di brucellosi.

Se si sospetta che uno o più animali di un allevamento ufficialmente indenne da brucellosi siano malati di brucellosi, la qualifica dell'allevamento può essere sospesa piuttosto che ritirata, purché l'animale o gli animali vengano immediatamente distrutti o isolati.

Se l'animale è estato distrutto, la sospensione può essere revocata purché tutto i bovini dell'allevamento con un'età superiore a 12 mesi, sottoposti a due sieroaagglutinazioni effettuate conformemente alle disposizioni dell'allegato C presentino un tasso brucellare inferiore a 30 UI agglutinanti per millilitro. La prima prova è effettuata non prima di 30 giorni dopo la rimozione dell'animale e la seconda almeno 60 giorni dopo.

Se l'animale è stato isolato, esso può essere reintrodotta nell'allevamento con il ripristino della qualifica dell'allevamento, purché presenti, ad una successiva sieroaagglutinazione, un tasso brucellare inferiore a 30 UI agglutinanti per millilitro ed abbia reagito negativamente alla prova di fissazione del complemento; le prove debbono essere eseguite secondo le disposizioni dell'allegato C.

Se, in seguito a prove di laboratorio o a indagini epidemiologiche, la presenza di brucellosi nell'allevamento è confermata, la qualifica dell'allevamento non sarà ripristinata fin quando tutti i bovini presenti nell'allevamento al momento in cui si è manifestato il focolaio sono stati abbattuti, oppure l'allevamento sia stato sottoposto a un controllo a 30 giorni e tutti gli animali sopra

i 12 mesi siano risultati negativi a due esami consecutivi. Nel caso delle bovine che erano gravide al momento in cui si è manifestato il focolaio, il controllo finale va eseguito almeno 21 giorni dopo il parto dell'ultima femmina che era gravida al momento in cui si è manifestato il focolaio.

4. Un allevamento bovino è considerato indenne da brucellosi se soddisfa le condizioni di cui al punto 1, lettere a), b) e c), tranne per il fatto che:
- i) le femmine possono essere vaccinate:
 - entro i primi sei mesi d'età con vaccino vivo (ceppo 19) o con altri vaccini autorizzati secondo la procedura di cui all'articolo 17, oppure
 - entro i primi 15 mesi di età, con vaccino ucciso con adiuvante 45/20, controllato e riconosciuto ufficialmente;
 - ii) i bovini di età inferiore a 30 mesi che sono stati vaccinati con vaccino vivo (ceppo 19) possono presentare, alla sieroaagglutinazione, un tasso brucellare superiore a 30 UI agglutinanti per millilitro, ma inferiore a 80 UI agglutinanti per millilitro, sempreché presentino, alla reazione di fissazione del complemento, un tasso inferiore a 30 unità CEE, se si tratta di femmine vaccinate da meno di 12 mesi, o un tasso inferiore a 20 unità CEE in tutti gli altri casi;
 - iii) oltre alle prove elencate al punto 1, lettera c) sono autorizzate anche le seguenti serie di prove, al fine di conseguire la qualifica di «indenne da brucellosi»:
 - a) due prove all'antigene di Brucella tamponato eseguite ad un intervallo superiore a tre mesi e inferiore a 12 mesi,
 - b) due prove di microagglutinazione eseguite ad un intervallo superiore a tre mesi e inferiore a 12 mesi, secondo le disposizioni dell'allegato C.
5. Un allevamento bovino mantiene la qualifica di indenne da brucellosi se:
- i) è sottoposto a una delle serie di prove elencate al precedente punto 2, lettera a);
 - ii) i bovini che arrivano nell'allevamento soddisfano ai requisiti elencati al precedente punto 2, lettera b), oppure
 - provengono da allevamenti indenni da brucellosi e, se si tratta di bovini di età superiore a 12 mesi, presentano, nei 30 giorni precedenti l'introduzione nell'allevamento, un tasso brucellare inferiore a 30 UI agglutinanti per millilitro alla sieroaagglutinazione e una reazione negativa di fissazione del complemento, conformemente alle disposizioni dell'allegato C, oppure,
 - provengono da allevamenti indenni da brucellosi, hanno un'età inferiore a 30 mesi e sono stati vaccinati con vaccino vivo (ceppo 19); essi possono presentare un tasso brucellare superiore a 30 UI agglutinanti per millilitro, ma inferiore a 80 UI agglutinanti per millilitro, sempreché presentino, alla reazione di fissazione del complemento, un tasso inferiore a 30 unità CEE se si tratta di femmine vaccinate da meno di 12 mesi ed un tasso inferiore a 20 unità CEE in tutti gli altri casi.
6. La qualifica di allevamento indenne da brucellosi può essere sospesa o ritirata se:
- a) non sono rispettate le condizioni di cui ai precedenti punti 4 e 5, oppure
 - b) si sospetta, in seguito a prove di laboratorio o per motivi clinici, che uno o più bovini sopra i 30 mesi siano malati di brucellosi.

Se, in un allevamento qualificato indenne da brucellosi, si sospetta che uno o più bovini sopra i 30 mesi siano malati di brucellosi, la qualifica dell'allevamento può essere sospesa, invece che ritirata, purché l'animale o gli animali siano immediatamente distrutti o isolati.

Nel caso in cui l'animale sia stato distrutto, la sospensione può essere revocata se tutti i bovini dell'azienda sopra i 12 mesi, sottoposti a due sieroaagglutinazioni secondo le disposizioni dell'allegato C, presentano un tasso brucellare inferiore a 30 UI agglutinanti per millilitro. La prima prova dev'essere eseguita non prima di 30 giorni dopo la rimozione dell'animale e la seconda ad almeno 60 giorni di distanza.

Nel caso in cui l'animale sia stato isolato, esso può essere reintrodotta nell'allevamento, con il ripristino della qualifica dell'allevamento, purché ad una successiva sieroagglutinazione presenti un tasso brucellare inferiore a 30 UI agglutinanti per millilitro e reagisca negativamente ad una prova di fissazione del complemento; le prove debbono essere eseguite conformemente alle disposizioni dell'allegato C.

Se, in seguito a prove di laboratorio o a indagini epidemiologiche, viene confermata la brucellosi in un allevamento, la qualifica di tale allevamento non sarà ripristinata sin quando tutte le bovine gravide al momento della comparsa della malattia abbiano reagito negativamente alle prove suddette, l'ultima delle quali eseguita non prima di 21 giorni dopo il parto.

7. Una regione di uno Stato membro può essere dichiarata ufficialmente indenne da brucellosi secondo la procedura di cui all'articolo 17 se soddisfa le seguenti condizioni:
 - a) non si è verificato, da almeno tre anni, alcun caso di aborto dovuto alla brucellosi ed almeno il 99,8 % degli allevamenti è stato dichiarato, da 10 anni, ufficialmente indenne da brucellosi;
 - b) esiste un sistema d'identificazione che consente di identificare gli allevamenti di origine e di transito per ogni bovino.
8. Fatte salve le disposizioni di cui al seguente punto 9, una regione dichiarata ufficialmente indenne da brucellosi mantiene tale qualifica se tutti i bovini sopra i 24 mesi sono sottoposti, ogni tre anni, a due prove dell'anello oppure ad una delle prove sierologiche di cui al punto 13, lettera a). In caso di reazione positiva si applicano le disposizioni del precedente punto 6.
9. Una regione dichiarata ufficialmente indenne da brucellosi deve notificare tutti i casi di brucellosi alla Commissione. Quest'ultima può, in base alla procedura di cui all'articolo 17, proporre di sospendere o di revocare la qualifica e chiedere che vengano effettuate le prove di routine relative alla brucellosi secondo uno dei programmi esposti al precedente punto 2.
10. Uno Stato membro può essere dichiarato, in base alla procedura di cui all'articolo 17, ufficialmente indenne da brucellosi se risponde alle seguenti condizioni:
 - a) non si è verificato, da almeno tre anni, alcun caso di aborto dovuto a brucellosi e almeno il 99,8 % degli allevamenti è stato dichiarato, da 10 anni, ufficialmente indenni da brucellosi;
 - b) esiste un sistema d'identificazione che consente di identificare gli allevamenti di origine e di transito per ogni bovino.
11. Uno Stato membro dichiarato ufficialmente indenne da brucellosi mantiene tale qualifica se:
 - ogni bovino sospetto di aver contratto la brucellosi è notificato all'autorità competente e sottoposto agli esami ufficiali per la brucellosi, che devono includere almeno due prove sierologiche del sangue, compresa la prova di fissazione del complemento, nonché un esame microbiologico dei campioni necessari prelevati in caso di aborto;
 - sino a quando permane il sospetto d'infezione, ossia sino a quando le prove di cui al primo trattino abbiano fornito risultati negativi, è sospesa la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi dell'allevamento di origine o di transito dell'animale sospetto;
 - in caso di reazione positiva, se la totalità dei bovini riproduttori non è stata distrutta, gli animali sopravvissuti debbono essere riqualificati secondo le procedure di cui al punto 1.
12. Uno Stato membro dichiarato ufficialmente indenne da brucellosi notifica tutti i casi di brucellosi alla Commissione. La Commissione può, in base alla procedura di cui all'articolo 17, proporre la sospensione o la revoca della qualifica e chiedere che vengano eseguite le prove di routine per la brucellosi, conformemente a uno dei programmi esposti al precedente punto 2.
13. a) Ai fini della presente parte II si intende per prova sierologica una prova di sieroagglutinazione, una prova all'antigene di Brucella tamponato, una prova di fissazione del complemento, una prova di plasmoagglutinazione, una prova dell'anello di latte su plasma sanguigno, una prova di microagglutinazione o saggio singolo Elisa su sangue, secondo la descrizione di cui all'allegato C.
 - b) Se le prove dell'anello vengono effettuate su campioni di latte sfuso, il numero delle prove indicato nel presente allegato dev'essere raddoppiato e gli intervalli tra le prove dimezzati.

ALLEGATO D

CAPITOLO I

ALLEVAMENTI, STATI MEMBRI E REGIONI UFFICIALMENTE INDENNI DA LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA

A. È considerato ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica un allevamento nel quale:

- i) non è stato constatato, in base ad osservazioni cliniche o in seguito a esami di laboratorio, alcun caso di leucosi bovina enzootica, né si è avuta conferma di alcun caso nel corso degli ultimi due anni, e
- ii) tutti gli animali sopra i 24 mesi hanno, nel corso degli ultimi 12 mesi, reagito negativamente a due prove eseguite conformemente al presente allegato, ad un intervallo di almeno quattro mesi, oppure
- iii) sono soddisfatti i requisiti di cui al precedente punto i) e l'azienda è situata in uno Stato membro o in una regione ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica.

B. Un allevamento mantiene la qualifica di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica se:

- i) continuano ad essere soddisfatte le condizioni di cui alla sezione A, i);
- ii) tutti gli animali introdotti nell'allevamento provengono da un allevamento ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica;
- iii) tutti gli animali sopra i 24 mesi continuano a reagire negativamente ad una prova eseguita ogni tre anni conformemente al capitolo II.

C. La qualifica di allevamento ufficialmente indenne da leucosi è sospesa se non sono rispettate le condizioni di cui alla precedente sezione B.

D. La qualifica rimane sospesa sino a quando saranno soddisfatte le seguenti condizioni:

1. Se un unico animale dell'allevamento ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica ha reagito positivamente ad una delle prove di cui al capitolo II:

- i) l'animale che ha reagito positivamente e, qualora si tratti di una vacca, gli eventuali vitelli da essa partoriti, debbono essere destinati alla macellazione, sotto il controllo delle autorità veterinarie;
- ii) i restanti animali debbono aver reagito negativamente a due prove sierologiche (a distanza non inferiore a 4 mesi ed inferiore a 12 mesi), eseguite conformemente al capitolo II non prima di tre mesi dopo la rimozione dell'animale risultato positivo e della sua possibile progenie;
- iii) dev'essere condotta un'indagine epidemiologica e gli allevamenti epidemiologicamente collegati a quello infetto debbono essere soggetti alle misure di cui al punto ii).

L'autorità competente può tuttavia concedere una deroga all'obbligo di macellare il vitello di una vacca infetta qualora sia stato separato dalla madre dopo la nascita. In tale caso il vitello deve soddisfare le condizioni stabilite al seguente punto 2, iii).

2. Se più animali di un allevamento ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica hanno reagito positivamente o se l'infezione è stata confermata in un allevamento:

- i) gli animali che hanno reagito positivamente e i relativi vitelli, qualora si tratti di vacche, debbono essere destinati alla macellazione sotto il controllo delle autorità veterinarie;
- ii) tutti gli animali sopra i 24 mesi debbono aver reagito negativamente a due prove eseguite conformemente al capitolo II ad un intervallo di almeno 4 mesi e inferiore a 12 mesi;

- iii) tutti gli altri animali possono, una volta identificati, rimanere nell'azienda sino ad aver raggiunto l'età di 24 mesi e devono superare le prove di cui al precedente punto ii);
- iv) dev'essere condotta un'indagine epidemiologica e gli allevamenti epidemiologicamente collegati a quello infetto debbono essere soggetti alle misure stabilite al precedente punto ii).

L'autorità competente può tuttavia concedere una deroga all'obbligo di macellare il vitello di una vacca infetta purché sia stato separato dalla madre dopo la nascita. In tal caso il vitello deve soddisfare le condizioni stabilite al precedente punto iii).

- 3. Se la qualifica di allevamento ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica è stata sospesa per un qualsiasi altro motivo, tutti gli animali dell'allevamento sopra i 24 mesi debbono reagire negativamente ad un prova sierologica eseguita conformemente al capitolo II.

E. La Commissione può proporre, in base alla procedura di cui all'articolo 17, che uno Stato membro o una regione di uno Stato membro siano riconosciuti indenni da leucosi bovina enzootica purché soddisfino le seguenti condizioni:

- a) almeno il 99,8 % degli allevamenti bovini sono considerati allevamenti indenni da leucosi bovina enzootica ai sensi della precedente sezione A,

oppure

- b) nessun caso di leucosi bovina enzootica è stato confermato nello Stato membro o nella regione in questione negli ultimi tre anni, e

nel caso di uno Stato membro, tutti gli animali sopra i 24 mesi in almeno il 10 % degli allevamenti, scelti a caso, stati sottoposti, con esito negativo, alle prove di cui al capitolo II nei 24 mesi precedenti, e

nel caso di una regione o di uno Stato membro, tutti gli animali sopra i 24 mesi sono stati sottoposti, con esito negativo in conformità del capitolo II, ad una delle prove di cui al capitolo II, oppure

- c) un qualunque altro metodo dimostra, con un tasso di affidabilità del 99 %, che gli allevamenti infetti sono meno dello 0,2 %.

F. Uno Stato membro o una regione di uno Stato membro mantiene la qualifica di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica se:

- i) si è annualmente provveduto ad accertare, mediante un campione aleatorio con un tasso di affidabilità del 99 %, che gli allevamenti infetti sono meno dello 0,2 % oppure a sottoporre, con esito negativo, almeno il 20 % dei bovini sopra i due anni ad una prova eseguita conformemente al capitolo II,

oppure

- ii) qualora non si sia registrato, per almeno tre anni, nessun caso di leucosi bovina enzootica nello Stato membro o nella regione in una proporzione di un allevamento su 10 000 si può decidere, in base all'articolo 17, di interrompere le prove sierologiche di routine purché:

— tutti gli animali macellati nel territorio dello Stato membro o della regione in questione siano soggetti ad un'ispezione post mortem da parte di un veterinario ufficiale, che deve notificare tutti i tumori ai fini degli esami di laboratorio;

— lo Stato membro notifichi tutti i casi di leucosi bovina enzootica che si verificano nella regione interessata dalla decisione della Commissione. La Commissione può decidere, in base alla procedura di cui all'articolo 17, di sospendere o di revocare la decisione d'interrompere le prove sierologiche di routine;

— tutti gli animali che reagiscono positivamente ad una prova di immunodiffusione vengano macellati e l'allevamento resti soggetto alle restrizioni sino a quando verrà ripristinata la sua qualifica conformemente al capitolo C, punto 2 del presente allegato.

-
- G. i) La qualifica di «ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica» di uno Stato membro o di una regione di uno Stato membro è sospesa, secondo la procedura di cui all'articolo 17, qualora i casi di leucosi bovina enzootica registrati e confermati riguardino oltre lo 0,2 % delle aziende della regione o dello Stato membro.
- ii) La qualifica di «ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica» può essere ripristinata, secondo la procedura di cui all'articolo 17, qualora:
- a) oltre alle misure di cui alla precedente sezione D, punti 1 e 2, almeno il 20 % degli altri allevamenti della regione o dello Stato membro, selezionati a caso, siano stati soggetti, entro un periodo di 12 mesi, ad un delle prove di cui al capitolo II;
 - b) i risultati di queste prove consentano di stabilire, con un tasso di affidabilità del 99 %, che gli allevamenti infetti sono meno dello 0,2 %.

ALLEGATO F

SPECIE BOVINA/SUINA DA MACELLO/DA ALLEVAMENTO/DA PRODUZIONE (1)

Certificato N.:

Specie:

Stato membro d'origine: Regione d'origine:

SEZIONE A

Nome e indirizzo di chi effettua la spedizione:

Nome e indirizzo dell'azienda d'origine:

..... (2)

Numero di registrazione del commerciante: (1)

Informazioni sanitarie relative agli animali della specie bovina

Certifico che gli animali elencati in appresso sono originari di allevamento/i ufficialmente indenne/i da tubercolosi, brucellosi e leucosi e che (3):

— l'allevamento d'origine si trova in uno Stato membro o in una parte del territorio di uno Stato membro riconosciuto/a:

- | | | |
|--|-------|---|
| 1. ufficialmente indenne da tubercolosi: | si/no | Decisione .../.../... della Commissione (1) |
| 2. ufficialmente indenne da brucellosi: | si/no | Decisione .../.../... della Commissione (1) |
| 3. ufficialmente indenne da leucosi: | si/no | Decisione .../.../... della Commissione (1) |

— in uno Stato membro o in una parte del territorio di uno Stato membro in cui è applicato un sistema di reti di sorveglianza:

Decisione .../.../... della Commissione (1)

— gli animali sottoelencati sono stati sottoposti ai seguenti test con risultato negativo nei 30 giorni precedenti la partenza dall'azienda, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 64/432/CEE:

Data del test

- | | | |
|---|------------------------|-----|
| Test tubercolinico (animali di più di 6 settimane): | si/non richiesto | (1) |
| Sieroagglutinazione brucellare (esclusi gli animali castrati o di meno di 12 mesi): | si/non richiesto | (1) |
| Test per la ricerca della leucosi (animali di più di 12 mesi): | si/non richiesto | (1) |

— sono animali da macello (1)

— sono animali da macello originari di allevamenti non ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi e provengono da un'azienda situata in Spagna (1) (*); gli animali sottoelencati sono stati sottoposti ai seguenti test con risultato negativo nei trenta giorni precedenti la partenza dall'azienda d'origine:

Data del test

- | | |
|--|-----|
| Test tubercolinico: | (1) |
| Sieroagglutinazione brucellare: | (1) |
| Test per la ricerca della leucosi: | (1) |

SEZIONE B

Identificazione dell'animale


Numero totale di animali:

Razza: Tipo: Età: Identificazione ufficiale:

Data della partenza:

Certificazione relativa alle sezioni A e B

Timbro ufficiale



Firma del veterinario ufficiale:

dell'azienda d'origine oppure qualora lo Stato membro abbia istituito un sistema di reti di sorveglianza, firma del veterinario riconosciuto dell'azienda d'origine (*):

Nome (in stampatello):

Data:

SEZIONE C

Centro di raccolta autorizzato (*)

Nome del centro:

Indirizzo:

Numero di registrazione:

Data di arrivo:

Data di partenza:

Firma/Timbro del veterinario ufficiale

SEZIONE D

Destinazione degli animali:

Nome e indirizzo di chi effettua la spedizione:

.....

Nome e indirizzo dell'azienda di destinazione:

..... (*)

Nome e indirizzo del centro di transito:


..... (*)

Mezzo di trasporto: Numero di approvazione:

Previa indagine regolamentare certifico che:

1. il (data) gli animali in questione sono, nelle 24 ore precedenti la partenza, stati oggetto di un'ispezione e non hanno manifestato nessun segno di malattia infettiva o contagiosa
2. sono soddisfatte tutte le pertinenti disposizioni della direttiva 64/432/CEE del Consiglio
3. il movimento proposto è stato registrato con il sistema ANIMO il giorno della consegna
4. l'animale/gli animali di cui sopra è/sono conforme/i alle garanzie addizionali per
(malattia) previste per (specie/tipo) destinato/i a
(decisione .../.../... CE della Commissione).

Timbro ufficiale



Firma del veterinario ufficiale:

Nome (in stampatello):

Titolo:

Indirizzo:

Il presente certificato è valido 10 giorni a decorrere dalla data dell'esame sanitario di cui alla sezione D.

(¹) Cancellare l'indicazione inutile.

(²) Non si applica se gli animali sono originari di più aziende.

(³) Non si applica in caso di deroga accordata alla Spagna per gli animali da macello.

(⁴) Previo accordo del paese di destinazione.

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2201/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

(97/C 266/04)

COM(97) 414 def. — 97/0223(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 25 luglio 1997)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il regolamento (CE) n. 2201/96 stabilisce nell'allegato III la ripartizione dei pomodori freschi per Stato membro e gruppi di prodotti per le campagne 1997/1998 e 1998/1999; che nel caso della Francia, a fine di adeguare la quota di pomodori pelati interi in conserva e quella di altri prodotti al fabbisogno delle industrie di trasformazione, è opportuno ridurre di 15 000 tonnellate la quota di pomodori pelati interi in conserva e di aumentare di 15 000 tonnellate quella relativa ad altri prodotti; che è quindi opportuno adeguare i quantitativi totali di questi due prodotti indicati all'articolo 6, paragrafo 2 di detto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2201/96 è modificato come segue:

1. All'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, il secondo e il terzo trattino sono sostituiti dal testo seguente:

«— pomodori pelati interi in conserva: 1 321 119 tonnellate,

— altri prodotti: 929 890 tonnellate.»

2. L'allegato III è sostituito dal seguente allegato:

«ALLEGATO III

Ripartizione dei pomodori freschi per Stato membro e gruppi di prodotti per le campagne 1997/1998 e 1998/1999

(tonnellate)

Stato membro	Concentrato di pomodoro	Pomodori pelati interi in conserva	Altri prodotti	Totale
Francia	278 691	36 113	54 804	369 608
Grecia	999 415	17 355	32 161	1 048 931
Italia	1 758 499	1 090 462	622 824	3 471 785
Spagna	664 056	166 609	175 799	1 006 464
Portogallo	884 592	10 580	44 302	939 474
Totale	4 585 253	1 321 119	929 890	6 836 262»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 15 giugno 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Programma economico e culturale UE-India

Invito a presentare proposte per progetti cofinanziati dalla Commissione europea (CE) nel settore delle università, dei mezzi di informazione e delle imprese

1B/AMS/263

(97/C 266/05)

1. Obiettivi del programma

Il «programma economico e culturale UE-India» è stato approvato dalla Commissione europea il 4 dicembre 1995. Il programma si propone di incoraggiare e sviluppare i legami tra organizzazioni europee e indiane, strutturate in reti, a livello di università, mezzi di informazione e imprese per contribuire a:

- a) promuovere l'immagine dell'Unione europea in India e dell'India in Europa,
- b) favorire la presenza reciproca a livello economico e culturale e potenziare la conoscenza bilaterale nei due continenti.

Il programma ha una durata complessiva di tre anni a decorrere da febbraio 1997 con possibilità di proroga per altri due anni.

2. Candidati

Le domande di partecipazione al programma possono essere presentate da reti di organizzazioni europee e indiane legalmente costituite (candidati). La rete deve essere composta da almeno un membro indiano e due europei. Il programma incoraggia le candidature di organizzazioni di PMI. Non saranno prese in considerazione le candidature presentate da persone fisiche, anche se organizzate in modo da costituire delle reti.

3. Attività ammissibili al cofinanziamento e settori prioritari

UNIVERSITÀ

Attività ammissibili

- programmi di scambi di personale accademico, studenti post-universitari e ricercatori
- rete di centri di studi europei e indiani
- progetti comuni di R e S

- biblioteche e basi di dati
- informazione e seminari

Settori prioritari

- gestione
- diritto
- politica
- storia e questioni contemporanee
- studi socioeconomici
- diritti umani
- nuove tecnologie
- sviluppo rurale

MEZZI DI INFORMAZIONE

Attività ammissibili

- formazione per lo sviluppo di stampa, cinema, televisione e mezzi multimediali
- programmi di scambi e tirocini
- sviluppo dell'audiovisivo e dei mezzi di comunicazione compreso il settore editoriale e la pubblicazione di libri
- distribuzione di pubblicazioni e opere audiovisive
- seminari, pubblicazioni e ricerca specializzati

Settori prioritari

- notizie e attualità di interesse comune
- lungometraggi e documentari
- relazioni economiche, sensibilizzazione socioculturale
- diritti dell'uomo
- patrimonio culturale
- ambiente

IMPRESE

Attività ammissibili

- programmi di scambi tra imprenditori e dirigenti indiani ed europei e formazione ⁽¹⁾
- attività volte a migliorare la conoscenza reciproca tra organizzazioni commerciali e imprese indiane ed europee per promuovere validi rapporti commerciali

Settori prioritari

- attività economiche a monte; diritti di proprietà intellettuale, norme e standard ecc.
- industria e società, relazioni tra datore di lavoro e manodopera, industrializzazione di nuove tecnologie e ripercussioni sulla società e sull'ambiente
- progettazione, creazione e gestione di infrastrutture
- sviluppo dell'industria rurale per favorire la stabilità sociale
- sviluppo di PMI e microimprese
- innovazione tecnologica e legami tra industria e ricerca
- incidenza della tecnologia dell'informazione sui legami economici tra i due continenti
- telecomunicazione
- trasporti aerei e marittimi
- autovetture e componenti
- ambiente
- energia tradizionale e non convenzionale
- ristrutturazione dell'industria del pellame

⁽¹⁾ Il principio di associare un partner indiano e due europei può esser sostituito in casi eccezionali dalla formula un indiano e un europeo.

3.1. Fondo per la preparazione del progetto ⁽²⁾

Per facilitare la preparazione delle proposte, in casi eccezionali viene messo a disposizione un fondo di 10 000 ECU che rappresenta fino all'80 % dell'importo totale richiesto.

4. Contributo della Commissione europea

Il contributo della Commissione europea può arrivare fino all'80 % dell'importo totale della proposta e comunque non può essere superiore a 600 000 ECU per attività di progetti. In caso di progetti speciali di valore aggiunto reciprocamente comprovato, tale massimale può essere eccezionalmente aumentato. Le domande di partecipazione devono dimostrare che i candidati danno il loro contributo, che deve essere pari ad almeno il 20 % del costo totale del progetto, in denaro o sotto altra forma.

5. Informazioni e formulario

Informazioni dettagliate e i fascicoli contenenti i formulari possono essere richiesti presso la direzione del programma e la delegazione della Commissione europea a Nuova Delhi al seguente indirizzo:

EU-India Economic Cross Cultural Programme
Management Agency — CIRPS Consortium
Avenue de l'Opale/Oppaallaan 55
B-1030 Bruxelles
tel.: (32-2) 738 10 12
telefax: (32-2) 732 01 04
E-mail: euforindia@infoboard.be
WWW: <http://www.epms.nl/euforindia>

Delegazione della Commissione europea
65 Golf Links
110 003 Nuova Delhi
India
tel.: (91) 11 462 92 37/8
telefax: (91) 11 462 92 06

6. Le proposte devono essere redatte in lingua **inglese**.

7. Il termine ultimo per il ricevimento delle proposte è il **17 novembre 1997**.

8. Prossimo bando: previsto per il terzo trimestre 1998.

⁽²⁾ 1 ECU = 42 rupie al tasso di cambio di luglio 1997.